

è quindi corretto. b. Le comunicazioni raccomandate 26 giugno 1997 dell'UE di Lugano all' _____ e alla _____ constano di una pagina originale ciascuna e sono state trasmesse anche all'avv. _____ quale rappresentante del debitore : in base ai combinati disposti art. 9 cpv. 1 lit. a, 9 cpv. 3 e 13 cpv. 1 OTLEF l'importo conteggiato di fr. 26.-- è quindi addirittura inferiore alle spese effettivamente sostenute. c. L'UE di Lugano ha poi ancora conteggiato, oltre a fr. 500.-- quale taxa di custodia di cui si dirà in seguito, complessivi fr. 54.-- (cfr. sub 3). Il 10 ottobre 2000 l'Ufficio ha allestito una lettera di due pagine da trasmettere, non appena incassato l'importo di fr. 1'830.-- per spese e competenze, per corriere raccomandato all' _____ per lo svincolo parziale delle fideiussioni. All'originale da inviare all' _____ doveva essere allegata copia della sentenza 6 ottobre 2000 del Pretore di Lugano di due pagine. Lo scritto 10 ottobre 2000 sarebbe poi stato trasmesso in copia per conoscenza agli avvocati _____, _____ e _____. Prima di portare a termine le proprie incombenze, l'Ufficio avrebbe poi dovuto ancora retrocedere a mezzo raccomandata alla banca, con relativa lettera accompagnatoria, le fideiussioni prestate il 4 giugno 1997. In base ai combinati disposti art. 9 cpv. 1 lit. a, 9 cpv. 3 e 13 cpv. 1 OTLEF, anche senza considerare le spese diverse e telefoniche per complessivi fr. 11.--, l'importo conteggiato di fr. 54.-- è quindi inferiore alle spese effettivamente sostenute e ancora da sostenersi per le menzionate comunicazioni. 5. Ex art. 26 cpv. 1 OTLEF la taxa per la custodia di titoli pignorati, sequestrati o consegnati per la realizzazione del pegno ammonta, per mese, allo 0,3 per mille del valore quotato in borsa oppure, in mancanza di quest'ultimo, del valore di stima, ma al massimo a fr. 500.-- complessivamente per ogni deposito. L'UE di Lugano ha esposto una taxa di fr. 500.--, nell'ambito di ognuna delle tre procedure di sequestro, per la custodia delle fideiussioni prestate dall' _____ in data 4 giugno 1997. Questione controversa in concreto è quella di sapere se i documenti originali delle fideiussioni devono essere considerati dei titoli ex art. 26 cpv. 1 OTLEF che legittimano l'Ufficio a percepire una taxa di custodia. Nelle fideiussioni è indicato espressamente che le stesse annullano e sostituiscono i beni sequestrati e che, una volta scadute devono essere ritornate all' _____ in originale. Essendo quindi le tre fideiussioni solidali atti sostitutivi di beni sequestrati, la conservazione del loro testo originale necessita di particolare cura e attenzione parificabile a quella che deve essere riservata a delle cartevalori vere e proprie. E' pertanto giustificata l'applicazione della tariffa stabilita all'art. 26 cpv. 1 OTLEF, ritenuto che la definizione di titolo ex art. 26 OTLEF non corrisponde con quello di cartavalore così come definito dall'art. 965 CO. L'Ufficio deve conteggiare una taxa di custodia dello 0.3 per mille per mese dell'importo massimo garantito dalle fideiussioni, ma al massimo fr. 500.-- per ogni deposito (art. 26 cpv. 1 OTLEF). Le fideiussioni che ci occupano sono state prestate dall' _____ il 4 giugno 1997 e quindi il giorno in cui l'UE ha emanato il provvedimento impugnato erano trascorsi più di quaranta mesi. Applicando la tariffa percentuale si avrebbe una taxa di custodia di fr. 780.-- per le fideiussioni di fr. 65'000.-- e di fr. 576.-- per la fideiussione di fr. 48'000.--. Applicando la tariffa massima di fr. 500.--, l'Ufficio ha correttamente applicato la taxa di custodia a lui dovuta. Il fatto poi che l'UE di Lugano non abbia depositato ex art. 9 LEF presso la _____ (art. 29 LALEF) le note fideiussioni è irrilevante, ritenuto che l'applicazione dell'art. 9 LEF non può in tutta evidenza mutare la valenza giuridica che caratterizza l'atto di fideiussione solidale. 6. Visto l'esito del gravame anche la richiesta pecuniaria della ricorrente nei confronti dello Stato risulta essere infondata. Alla ricorrente va comunque ricordato che l'accertamento dell'eventuale danno da lei subito in connessione all'operato dell'Ufficio di esecuzione non

rientra nelle competenze dell'autorità di vigilanza (Rep 1989 p. 216, 1984 p. 175, 1982 p. 402/403). La procedura di ricorso è infatti volta a raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non può servire per preconstituirsì una favorevole base di partenza per la successiva -eventuale- azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (cfr. art. 21 LEF; Rep 1989 p. 216/217; DTF 81 III 67, 81 III 72 consid. 3, 86 III 109 consid. 1, 91 III 46-47 consid. 7, 105 III 36/37, 110 III 89 consid. 1b; Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 115s, n. 2.4). Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la reclamante potrà, se del caso, ricorrere (Rep . 1989 p. 217 e rif. ivi). 7. Il ricorso è quindi respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17 LEF, 1 ss, 5, 9, 13, 26 OTLEF, 29 LALEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 ottobre 2000 della _____ è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ - UE Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.